



38122 TRENTO / TRIENT 23 maggio 2014
Via Gazzoletti, 2 - Tel. 0461 201308 - Fax 0461 201310-201312
e-mail: ripaist@regione.taa.it
pec: : ripaist@pec.regione.taa.it

EL	VI-1,2	LZ/PF	mf
----	--------	-------	----

OGGETTO / Termine perentorio per l'adeguamento
BETREFF: degli statuti comunali.

CIRCOLARE N. 1/EL/2014

Ai Comuni della regione autonoma
Trentino – Alto Adige
LORO SEDI

38122 Alla Provincia autonoma di Trento
Servizio Autonomie locali
Via Romagnosi, 11/a
TRENTO

39100 Alla Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione 7 – Enti locali
Piazza Silvius Magnago, 1
BOLZANO

38122 Al Consorzio dei comuni trentini
Via Torre Verde, 23
TRENTO

39100 Al Consorzio dei comuni della
provincia di Bolzano
Via Canonico Michael Gamper, 10
BOLZANO

38054 All'Unione dei Comuni dell'Alto Primiero
Via Roma, 19
TONADICO (TN)

Alle Comunità
della provincia autonoma di Trento
LORO SEDI

Alle Comunità comprensoriali
della provincia autonoma di Bolzano
LORO SEDI

Ai Consorzi dei comuni BIM
della regione Trentino – Alto Adige
LORO SEDI

L'articolo 22 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1 "*Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi dei comuni*" stabilisce che i comuni adeguino il proprio statuto alle disposizioni recate dalla LR 1/2013 entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della stessa legge. In caso di mancato adeguamento il consiglio comunale viene sciolto, previa diffida ad adempiere entro tre mesi.

La LR 1/2013 è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 7 del 12 febbraio 2013 ed è entrata in vigore il trentesimo giorno successivo, ossia il 14 marzo 2013. Il termine di diciotto mesi stabilito dall'articolo 22 della LR 1/2013 scadrà pertanto il giorno 14 settembre 2014.

Entro tale data gli statuti comunali dovranno esser adeguati con riferimento alla riduzione del numero di componenti la giunta comunale stabilita dall'articolo 2 LR 1/2013, che ha modificato l'articolo 2 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e s.m.. Si ricorda ai comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 3.000 abitanti la successiva ulteriore modifica della LR 3/1994 disposta dall'articolo 2 della legge regionale 2 maggio 2013, n. 3. Al fine di facilitare l'attività di revisione, si trasmette in allegato il testo vigente dell'articolo 2 della LR 4/1993, in base al quale va pertanto rideterminato il numero degli assessori stabilito dagli statuti.

La riduzione del numero di componenti degli organi collegiali comunali, in particolare del consiglio comunale, operata dalla LR 1/2013 comporta inoltre la necessità di adeguare le disposizioni statutarie relative ai *quorum* strutturali e funzionali degli organi stessi, ove fossero espresse in cifra assoluta anziché in termini meramente frazionali rispetto al totale dei componenti dell'organo.

Quanto alle nuove disposizioni relative alla parità di accesso nella giunta (articolo 3 LR 1/2013) e alle pari opportunità per le nomine e designazioni (articolo 5 LR 1/2013), il legislatore regionale ha stabilito l'immediata applicabilità della disciplina stabilita per legge, che prevale sulle – eventuali – disposizioni statutarie di segno contrario. L'adeguamento dello statuto comunale non risulta dunque necessario per garantire il dispiegarsi dell'efficacia delle disposizioni di legge in materia di parità di accesso e di pari opportunità.

Nondimeno in questa occasione appare opportuna una rilettura complessiva dello statuto comunale alla luce della nuova disciplina legislativa regionale, adeguando le disposizioni statutarie incompatibili o contraddittorie e aggiornandone i rinvii interni e i riferimenti normativi.

Con i migliori saluti.

LA DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE II
dott.ssa Loretta Zanon
[firmata digitalmente]



Allegati: c.s.

PF

LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 1994, N. 3

**Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema
di elezione dei Consigli comunali nonché modifiche
alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1^{1 2}**

TITOLO I

**Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema
di elezione dei consigli comunali**

Art. 1 (Consiglio comunale)

1. Il consiglio comunale nei comuni della provincia di Trento è composto da:

- a) 40 componenti nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti oppure capoluogo di provincia;
- b) 32 componenti nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

¹ In B.U. 1 dicembre 1994, N. 54 - Numero straordinario.

² Si vedano: il DPGR. 28 maggio 1999, n. 4/L *Approvazione del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino - Alto Adige, modificato dal DPREg. 1 febbraio 2005, n. 4/L e coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1*; il DPREg. 1 febbraio 2005, n. 3/L *Approvazione del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, modificato dal DPREg. 3 aprile 2013, n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla l.r. 2 maggio 2013, n. 3*; si veda inoltre il DPREg. 1 febbraio 2005, n. 1/L *Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, modificato dal DPREg. 1 luglio 2008, n. 5/L e dal DPREg. 18 marzo 2013, n. 7*.

- c) 22 componenti nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- d) 18 componenti nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
- e) 15 componenti nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;
- f) 12 componenti nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunge quello fissato.³

1-*bis*. Il consiglio comunale nei comuni della provincia di Bolzano è composto da:

- a) 45 componenti nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti oppure capoluogo di provincia;
- b) 36 componenti nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
- c) 27 componenti nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- d) 18 componenti nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
- e) 15 componenti nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;
- f) 12 componenti nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunge quello fissato.⁴

2. Il sindaco è compreso nel numero dei componenti il consiglio comunale.

³ Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 5 febbraio 2013, n. 1.

⁴ Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lettera a) della l.r. 5 febbraio 2013, n. 1.

3. Nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento e nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, il consiglio è presieduto dal sindaco. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, lo statuto deve prevedere che il consiglio sia presieduto dal presidente eletto dall'assemblea.⁵

4. La prima seduta è convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età con esclusione del sindaco neo-eletto. Qualora il consigliere anziano sia assente od impedito a presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che segue in ordine di età.

5. La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva la Giunta provinciale territorialmente competente.

6. La popolazione è determinata in base ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione con riferimento alla data della elezione.

Art. 2 (Giunta comunale)

⁵ Comma dapprima modificato dall'art. 3, comma 3 della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7 e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 5 febbraio 2013, n. 1.

1. La giunta comunale si compone del sindaco, che la presiede, e di un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a:

- a) 7 componenti nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti oppure capoluogo di provincia;
- b) 6 componenti nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
- c) 5 componenti nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- d) 4 componenti nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
- e) 3 componenti nei comuni della provincia di Trento con popolazione superiore a 1.000 abitanti e nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 3.000 abitanti;
- f) 2 componenti nei comuni della provincia di Trento con popolazione fino a 1.000 abitanti.⁶

2. Lo statuto può prevedere la nomina o l'elezione ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio, purché in numero non superiore alla metà dei componenti la giunta. In tal caso gli assessori non facenti parte del consiglio hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio; devono partecipare alle sedute consiliari, nel cui ordine del giorno siano iscritte mozioni, interrogazioni o interpellanze riguardanti le attribuzioni delegate loro dal sindaco.⁷

⁶ Comma dapprima sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a) della l.r. 5 febbraio 2013, n. 1 e, successivamente, modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a) della l.r. 2 maggio 2013, n. 3.

⁷ Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b) della l.r. 5 febbraio 2013, n. 1.

2-bis. Le dimissioni dalla carica di assessore sono irrevocabili e sono immediatamente efficaci. La sostituzione dell'assessore, cessato per qualsiasi causa, deve avvenire rispettivamente entro trenta giorni per i comuni della provincia di Trento ed entro il termine previsto dall'articolo 58, comma 1, lettera b), numero 1-bis.1.), della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni per i comuni della provincia di Bolzano. Fino alla sostituzione, la giunta continua ad operare purché il numero degli assessori cessati dalla carica non sia superiore alla metà dei suoi componenti senza computare il sindaco.⁸

2-ter. Gli assessori, compresi quelli nominati o eletti tra cittadini non facenti parte del consiglio, devono essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere e assessore.⁹

3. Nei comuni della provincia di Trento, il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio e provvedendo contemporaneamente alla loro sostituzione.¹⁰

4. Nei comuni della provincia di Bolzano, la giunta comunale è eletta dal consiglio comunale su proposta del sindaco da presentarsi nella prima seduta successiva alla elezione e secondo le modalità stabilite nello statuto.¹¹ Il

⁸ Comma introdotto dall'art. 24, comma 1, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

⁹ Comma introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. c) della l.r. 5 febbraio 2013, n. 1.

¹⁰ Comma modificato dall'art. 66, comma 1, lett. h) della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

¹¹ Periodo modificato dall'art. 24, comma 2, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

vicesindaco è scelto dal sindaco fra gli assessori, secondo le disposizioni contenute nello statuto. Nel caso in cui nello statuto sia prevista la nomina di assessori non facenti parte del consiglio, il loro numero non può superare la metà di quello spettante a ciascun gruppo linguistico. Su proposta del sindaco il consiglio comunale può revocare uno o più assessori.

5. Nei comuni con popolazione superiore a 13.000 abitanti della provincia di Bolzano dove nel consiglio comunale sono presenti più gruppi linguistici, il vicesindaco deve appartenere al gruppo linguistico maggiore per consistenza escluso quello cui appartiene il sindaco.

6. Nei comuni della provincia di Bolzano il numero dei posti spettanti a ciascun gruppo linguistico nella giunta viene determinato includendo nel computo il sindaco e avuto riguardo alla consistenza dei gruppi linguistici presenti in consiglio comunale, accertata al momento della convalida del consiglio neoeletto. Ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere comunque rappresentato nella giunta se nel consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo medesimo, anche se tale situazione si verifica nel corso del mandato. In quest'ultimo caso e, nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, in entrambi i casi, anche in deroga ai limiti fissati dal comma 1 o dallo statuto, il consiglio comunale deve provvedere a nominare un assessore appartenente al gruppo linguistico che ha diritto di essere rappresentato nella giunta, scegliendo tra i consiglieri comunali.¹²

¹² Comma dapprima sostituito dall'art. 24, comma 3, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7 e, successivamente, modificato dall'art. 2, comma 1 lett. b) della l.r. 2 maggio 2013, n. 3.

7. Lo statuto può prevedere l'attribuzione di funzioni particolari a singoli consiglieri.

Omissis